

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025 è possibile beneficiare di detrazioni per il sostenimento delle spese scolastiche. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE	
PREMESSA	Con riferimento alle spese di istruzione non universitarie, la disciplina agevolativa trova il proprio fondamento nell'art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR e riguarda le spese sostenute per la frequenza di: ♦ scuole dell'infanzia (scuola materna); ♦ scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie); ♦ scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione (scuole superiori). Rientrano quindi nell'ambito applicativo della norma le spese di istruzione non universitaria, sia sostenute presso istituti statali sia riferite a scuole paritarie private o degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, ♦ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) ♦ i contributi obbligatori.  La detrazione invece non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
IMPORTO DETRAIBILE	A partire dal periodo d'imposta 2025, l'importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche individuate dall'art. 15, comma 1, lettera e-bis), è di 1.000 euro per ciascun alunno o studente.  La detrazione massima spettante è pari a 190 euro, ossia il 19% di 1.000 euro, e si applica per ciascun anno di frequenza scolastica – dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Il limite opera su base individuale e annua, con la conseguenza che la verifica va compiuta separatamente per ogni alunno o studente per il quale la spesa sia stata sostenuta.
SERVIZIO MENSA E DEL	Tra le spese ammesse alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, rientrano ♦ la mensa scolastica e

PRE/POST SCUOLA	♦ i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE	In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto come: ♦ corsi di lingua, ♦ teatro, ♦ laboratori svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
DOCUMENTI NECESSARI	Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2025. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale A. l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, B. la scuola di frequenza C. e il nome e cognome dell'alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi ♦ l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno ♦ e i dati dell'alunno o studente ♦ e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili". La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.  Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola
AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI CON D.S.A	Nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo

	grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per ♦ l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici¹, necessari all'apprendimento, ♦ l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che 1. il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico 2. le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

¹ di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170